

Bando per investimenti finalizzati alla sostenibilità socio-ambientale della produzione e alla trasformazione digitale

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

Sommario

Avvertenze.....	3
1 - Interventi ammissibili.....	3
1.1 – La certificazione ISO 45001 rientra tra le certificazioni ammesse ad agevolazione nell’ambito della linea di intervento B (Transizione ecologica e giusta), voce i. (ottenimento e/o rinnovo di certificazioni volontarie europee/internazionali in materia ambientale e/o sociale)?.....	3
1.2 - La certificazione ISO 9001:2015 rientra fra gli interventi ammissibili ai sensi della Linea B) del Bando?	3
1.3 – Ai fini dell’ammissibilità gli interventi di cui alla linea B, punto ii. (supporto a percorsi di allineamento dei sistemi aziendali agli standard ESG, compresa la redazione del bilancio di sostenibilità), devono prevedere obbligatoriamente la redazione del bilancio di sostenibilità entro il termine di conclusione del progetto?.....	4
1.4 - L'installazione di impianti fotovoltaici può rientrare nelle opere realizzabili di cui all'art 5, linea B, punto viii. (investimenti volti alla riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico)? ...	4
1.5 – Cosa si intende per “introduzione/implementazione” di una tecnologia?	4
1.6 – In caso di acquisto di un bene conforme alle caratteristiche “Impresa 4.0” il cui utilizzo consentirà la riduzione degli scarti di lavorazione, l’investimento è da considerarsi rientrante nella linea A2 oppure nella linea B?	5
2 - Spese ammissibili	5
2.1 - Nel caso di un progetto che preveda l’introduzione di una tecnologia rientrante nella Linea di intervento A1, possono essere considerati ammissibili anche impianti, macchinari o attrezzature strettamente funzionali e necessari all’utilizzo della tecnologia introdotta?.....	5
2.2 – Sono ammissibili le spese per la valutazione e la stesura della relazione d’impatto di cui alla Legge 8 dicembre 2015, n. 208, cui sono tenute le società benefit?	5
2.3 – In caso di caparra confirmatoria versata prima della presentazione della domanda la spesa è ammissibile?.....	5
2.4 – In caso di acconto pagato prima della presentazione della domanda la spesa è ammissibile per la parte corrisposta a saldo?	6
2.5 - Possono rientrare nell’agevolazione i beni venduti “con riserva di gradimento” o “a prova”? ..	6
2.6 - Le spese relative alla realizzazione di impianti elettrici e/o di cablaggio sono ammissibili?..	6
2.7 - Nelle spese per la formazione del personale sono comprese anche quelle rivolte a titolari o soci?.....	6
2.8 - Il contratto di servizio pluriennale sottoscritto con l’Ente certificatore rientra tra le spese ammissibili?.....	7

2.9 – Nell’ambito della realizzazione dei progetti di cui alla linea A1 sono ammissibili ad agevolazione le spese per l’acquisizione di software nella forma di canoni periodici e non tramite acquisto di licenza in unica soluzione?	7
2.10 - Oltre ai software acquisiti nella forma dei canoni periodici sono ammissibili i canoni relativi all'aggiornamento/assistenza dei programmi?	7
2.11 - Nel caso di impresa con sede legale situata al di fuori del distretto industriale tessile pratese ma con unità operativa all'interno del distretto, come si dimostra che l'intervento riguardi tale unità operativa nel caso di spese di natura immateriale (es. software, consulenze, certificazioni)?	7
2.12 - In caso di acquisto di macchinari, impianti e attrezzature sono ammissibili ad agevolazione le spese di installazione? In caso affermativo in quale voce di spesa devono essere inserite?	7
3 - Documentazione da presentare	8
3.1 – Nel caso di acquisto di beni di cui alla linea A2 la dicitura "Bene rientrante nell'allegato IV della Legge 30 dicembre 2025, n. 199" deve essere riportata letteralmente nei preventivi di spesa o sono ammesse anche diciture alternative?	8
3.2 - Considerato che gli enti certificatori emettono frequentemente preventivi in valuta estera (USD), anche solo per alcune voci del preventivo, si chiede se tali preventivi siano ammissibili oppure se debbano essere necessariamente convertiti/emessi in euro.	8
3.3 – Nel caso in cui l'impresa abbia già depositato il bilancio chiuso al 31.12.2025 in data antecedente alla domanda a quale anno si dovrà far riferimento per la determinazione del MOL e per la compilazione del relativo allegato?	8
3.4 – Nel caso di società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare a quale esercizio si dovrà far riferimento per la determinazione del MOL?	8
4 – CUP (Codice Unico di Progetto)	8
4.1 - Su quali documenti di spesa deve essere inserito il codice CUP?	8
4.2 - In caso di mancato inserimento del CUP in fattura ovvero di inserimento di un CUP errato è ammessa la regolarizzazione?	9
4.3 - Il CUP deve essere inserito anche sulle quietanze?	9
4.4 - Dove è possibile reperire il CUP da riportare sui titoli di spesa?	9
4.5 - La comunicazione del CUP equivale all'accoglimento della domanda di contributo?	9
5 – CUMULABILITA' DEGLI AIUTI	9
5.1 - Il contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato e, in particolare, con le agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini”?	9
5.2 – Il contributo è cumulabile con l’iperammortamento?	10
6 - RENDICONTAZIONE	10
6.1 – Nel caso in cui il progetto d’investimento preveda la sostituzione di macchinari, impianti e/o attrezzature è necessario dare dimostrazione dell’effettiva sostituzione in sede di rendicontazione?	10

Avvertenze

Le presenti FAQ sono redatte al fine di agevolare la partecipazione al bando e rispondere ai quesiti più comuni e potranno essere aggiornate periodicamente in caso se ne ravvisi la necessità.

In ogni caso sono fatte salve le valutazioni che saranno effettuate in sede di istruttoria delle domande con riferimento al caso concreto.

Nell'invitare a leggere attentamente il testo integrale del bando, si ricorda che per qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o informazioni relativa alla procedura è possibile inviare una mail all'indirizzo incentivi.distrettotessile@ptpo.camcom.it.

1 - Interventi ammissibili

1.1 – La certificazione ISO 45001 rientra tra le certificazioni ammesse ad agevolazione nell'ambito della linea di intervento B (Transizione ecologica e giusta), voce i. (ottenimento e/o rinnovo di certificazioni volontarie europee/internazionali in materia ambientale e/o sociale)?

Sì, la certificazione ISO 45001 rientra nel perimetro degli interventi di cui all'art. 5, lett. B punto i) in quanto certificazione volontaria attinente alla tutela dei lavoratori, alle condizioni di lavoro, al benessere organizzativo e alla prevenzione degli infortuni e, quindi, ricompresa nella dimensione sociale dei criteri ESG.

Si precisa, tuttavia, che risultano ammissibili ad agevolazione i soli costi imputabili direttamente al percorso volto all'ottenimento/rinnovo della certificazione quali, a titolo puramente esemplificativo e comunque soggetti a verifica in fase istruttoria:

- consulenza specialistica per la progettazione e implementazione del sistema di gestione;
- attività di formazione strettamente finalizzate all'implementazione del sistema certificato;
- audit e verifiche ispettive dell'organismo di certificazione;
- rilascio del certificato;
- eventuali prove o verifiche effettuate da laboratori o professionisti terzi richieste nel percorso certificativo.

Non sono invece ammissibili a finanziamento le spese per adempimenti obbligatori per legge (escluse ai sensi dell'art. 6, comma 9, lett. g) seppure richiesti quali presupposto necessario ai fini del rilascio/rinnovo della certificazione quali, sempre a titolo meramente esemplificativo:

- redazione o aggiornamento del DVR;
- valutazioni dei rischi obbligatorie;
- nomina e attività del RSPP;
- sorveglianza sanitaria;
- visite mediche;
- corsi di formazione obbligatori per lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, addetti antincendio e primo soccorso;
- misurazioni e verifiche imposte dalla normativa sulla sicurezza;
- redazione di procedure o documenti obbligatori indipendentemente dalla certificazione.

1.2 - La certificazione ISO 9001:2015 rientra fra gli interventi ammissibili ai sensi della Linea B) del Bando?

La risposta è negativa: la linea B, punto i), individua tra gli interventi ammissibili a finanziamento l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni volontarie europee o internazionali **in materia ambientale e/o sociale**, riferite a prodotti, processi o all'intera struttura aziendale.

La certificazione ISO 9001:2015 attesta la conformità del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione ed è finalizzata al miglioramento dei processi aziendali e della qualità dei servizi o prodotti erogati. Tale certificazione non rientra, tuttavia, tra le certificazioni aventi natura ambientale o sociale espressamente richieste dalla misura.

Ne consegue, pertanto, che i costi sostenuti per l'ottenimento o il rinnovo della certificazione ISO 9001:2015 non possono essere considerati ammissibili ad agevolazione.

1.3 – Ai fini dell'ammissibilità gli interventi di cui alla linea B, punto ii. (supporto a percorsi di allineamento dei sistemi aziendali agli standard ESG, compresa la redazione del bilancio di sostenibilità), devono prevedere obbligatoriamente la redazione del bilancio di sostenibilità entro il termine di conclusione del progetto?

In linea generale l'intervento può ritenersi ammissibile anche laddove si configuri come avvio di un percorso strutturato più ampio di adeguamento ai principi ESG, a condizione che le spese sostenute risultino chiaramente finalizzate al conseguimento di obiettivi specifici, misurabili e verificabili.

A titolo esemplificativo, possono essere considerati elementi idonei a qualificare l'ammissibilità dell'intervento:

- la realizzazione di un'analisi preliminare (gap analysis) rispetto agli standard ESG o a modelli analoghi (ad esempio il framework VSME valido per le PMI non quotate e diffuso da EFRAG);
- la definizione di un piano di azione strutturato, con individuazione di priorità, indicatori (KPI) e tempistiche;
- la predisposizione di procedure interne o strumenti operativi per la raccolta e gestione dei dati di sostenibilità (ambientali, sociali e di governance);
- l'avvio della raccolta sistematica dei dati necessari alla futura redazione del bilancio di sostenibilità;
- la redazione di un primo set di informazioni o di un documento preliminare conforme, anche parzialmente, al modello VSME.

Non appare invece sufficiente – ai fini dell'ammissibilità – un'attività meramente esplorativa o introduttiva, non accompagnata da output concreti e chiaramente riconducibili agli obiettivi del percorso dichiarato.

1.4 - L'installazione di impianti fotovoltaici può rientrare nelle opere realizzabili di cui all'art 5, linea B, punto viii. (investimenti volti alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico)?

La riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico di cui all'art 5, linea B punto viii. deve manifestarsi a valle del processo produttivo. Per tale ragione non sono ammissibili interventi che operino esclusivamente sull'approvvigionamento energetico e, pertanto, la mera installazione di impianti fotovoltaici non rientra negli interventi ammissibili a finanziamento.

1.5 – Cosa si intende per "introduzione/implementazione" di una tecnologia?

Per "introduzione/implementazione di una tecnologia" (art. 5, linea A1) si intende l'adozione, da parte dell'impresa, di soluzioni tecnologiche nuove o significativamente migliorative rispetto alla situazione aziendale preesistente, tali da determinare un effettivo avanzamento dei processi, dei prodotti, dei servizi o dell'organizzazione aziendale.

Non rientrano in tale definizione le spese finalizzate al mero mantenimento dell'operatività ordinaria dell'impresa, alla sostituzione di strumenti già in uso senza apportare nuove funzionalità o miglioramenti sostanziali, né le spese riconducibili al normale funzionamento aziendale. I progetti finanziati devono pertanto avere carattere incrementale e generare un concreto salto qualitativo nell'utilizzo delle tecnologie previste dal bando di cui dovrà darsi evidenza nella relazione tecnica e illustrativa da allegarsi alla domanda di contributo.

1.6 – In caso di acquisto di un bene conforme alle caratteristiche “Impresa 4.0” il cui utilizzo consentirà la riduzione degli scarti di lavorazione, l’investimento è da considerarsi rientrante nella linea A2 oppure nella linea B?

L'imputazione della spesa alla linea A2 oppure alla linea B deve essere effettuata in funzione della finalità prevalente dell'investimento. La scelta operata dall'impresa dovrà essere adeguatamente motivata e chiaramente illustrata nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Nel caso di un bene dotato di caratteristiche “Impresa 4.0” il cui utilizzo comporti anche una riduzione degli scarti di lavorazione, occorre pertanto individuare l'obiettivo principale perseguito dal progetto.

Se la finalità prevalente dell'investimento è la riduzione degli scarti, dei rifiuti o, più in generale, degli impatti ambientali del processo produttivo, la relativa spesa dovrà essere imputata alla linea B.

Qualora l'investimento sia invece finalizzato principalmente all'adozione (anche in prospettiva) del paradigma “Impresa 4.0”, la spesa deve essere imputata alla linea A2. Ciò anche nel caso in cui il bene acquistato produca, tra i propri effetti, una riduzione degli scarti di lavorazione.

2 - Spese ammissibili

2.1 - Nel caso di un progetto che preveda l'introduzione di una tecnologia rientrante nella Linea di intervento A1, possono essere considerati ammissibili anche impianti, macchinari o attrezzature strettamente funzionali e necessari all'utilizzo della tecnologia introdotta?

Per la realizzazione dei progetti rientranti nella linea A1 sono ammissibili tutte le tipologie di spesa indicate all'art. 6 del bando, purché strettamente funzionali alla realizzazione del progetto stesso.

2.2 – Sono ammissibili le spese per la valutazione e la stesura della relazione d’impatto di cui alla Legge 8 dicembre 2015, n. 208, cui sono tenute le società benefit?

La risposta è negativa in quanto l'art. 6, comma 9, lett. g) del bando esclude espressamente l'ammissibilità a contributo delle spese relative a interventi obbligatori per legge.

2.3 – In caso di caparra confirmatoria versata prima della presentazione della domanda la spesa è ammissibile?

La spesa è da considerarsi ammissibile solo qualora la caparra non abbia natura di acconto (si veda la risposta al quesito 1.4) e, successivamente alla data di presentazione della domanda, il bene/servizio sia interamente fatturato e pagato con restituzione da parte del fornitore dell'importo versato come caparra.

Ai fini dell'ammissibilità, pertanto:

- dovrà essere fornita la prova della restituzione effettiva della caparra (es. contabile in entrata);
- la fattura finale dovrà essere emessa per l'intero importo;
- i pagamenti dovranno essere effettuati integralmente successivamente alla data di presentazione della domanda.

2.4 – In caso di acconto pagato prima della presentazione della domanda la spesa è ammissibile per la parte corrisposta a saldo?

Ai fini dell'ammissibilità le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo. L'art. 6, comma 2, specifica che "la spesa si considera sostenuta successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione qualora sia l'emissione delle fatture elettroniche (o degli altri documenti di spesa di valore equivalente) sia l'effettuazione dei relativi pagamenti, anche a titolo di acconto, siano avvenuti in data successiva alla presentazione della domanda stessa". Ne consegue che, nel caso prospettato, l'intera spesa è da considerarsi inammissibile.

2.5 - Possono rientrare nell'agevolazione i beni venduti "con riserva di gradimento" o "a prova"?

Premesso che sono agevolabili unicamente le immobilizzazioni nuove di fabbrica, sono ammessi a contributo i beni venduti "con riserva di gradimento" o "a prova" ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in "conto visione" o in "prova" all'acquirente beneficiario anche prima della presentazione della domanda di agevolazione, purché effettivamente acquistati dal beneficiario medesimo e sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda.

2.6 - Le spese relative alla realizzazione di impianti elettrici e/o di cablaggio sono ammissibili?

Sono ammissibili i soli costi di adeguamento del sistema elettrico e/o della rete dati strettamente necessari per l'installazione dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati nell'ambito del progetto, ferma restando la non ammissibilità delle spese di opere edili di qualsiasi tipo.

Nella relazione tecnica e illustrativa da allegarsi alla domanda dovrà darsi evidenza della necessità di sostenere le suddette spese.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese necessarie a sanare eventuali non conformità alle norme vigenti dell'impianto preesistente.

2.7 - Nelle spese per la formazione del personale sono comprese anche quelle rivolte a titolari o soci?

Premesso che le spese devono essere inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale viene richiesta l'agevolazione e rispettare le altre condizioni di ammissibilità previste dal bando, rientrano in tale categoria - oltre alle spese per il personale con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e per gli apprendisti - anche la formazione erogata a favore del titolare (imprese individuali) e dei soci, limitatamente ai soci d'opera.

2.8 - Il contratto di servizio pluriennale sottoscritto con l'Ente certificatore rientra tra le spese ammissibili?

In riferimento al solo caso in esame e limitatamente ai rinnovi delle certificazioni, è ammissibile la spesa relativa a un contratto pluriennale sottoscritto precedentemente alla data di presentazione della domanda per le sole attività riferibili ad un periodo successivo alla suddetta data.

2.9 – Nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui alla linea A1 sono ammissibili ad agevolazione le spese per l'acquisizione di software nella forma di canoni periodici e non tramite acquisto di licenza in unica soluzione?

I canoni periodici per software e programmi informatici effettivamente pagati sono ammissibili per la durata del periodo di realizzazione del progetto, purché originati da contratti stipulati in data successiva alla data di presentazione della domanda.

Si rinvia alla risposta al quesito 1.5 per l'individuazione del perimetro di ammissibilità dei progetti rientranti nella linea A1 (Introduzione/implementazione di almeno una delle tecnologie individuate dal Bando).

2.10 - Oltre ai software acquisiti nella forma dei canoni periodici sono ammissibili i canoni relativi all'aggiornamento/assistenza dei programmi?

Fermo restando che i canoni devono essere originati da contratti stipulati successivamente alla presentazione della domanda ed essere riferiti al periodo di durata progettuale, gli stessi sono ammissibili se riferiti esclusivamente all'aggiornamento/personalizzazione del software. Non sono ammissibili, a puro titolo di esempio, canoni con i quali si assicurano meri interventi tecnici di ripristino a seguito di malfunzionamenti. La natura dei canoni dovrà essere chiaramente indicata nella relazione tecnica e illustrativa.

Si rinvia anche alla risposta al quesito 1.5 per l'individuazione del perimetro di ammissibilità dei progetti rientranti nella linea A1 (Introduzione/implementazione di almeno una delle tecnologie individuate dal Bando).

2.11 - Nel caso di impresa con sede legale situata al di fuori del distretto industriale tessile pratese ma con unità operativa all'interno del distretto, come si dimostra che l'intervento riguardi tale unità operativa nel caso di spese di natura immateriale (es. software, consulenze, certificazioni)?

Nella relazione tecnica e illustrativa dovrà essere chiaramente spiegato il collegamento alla/e unità produttiva/e interne al distretto indicate quali beneficiarie dell'intervento in sede di domanda.

2.12 - In caso di acquisto di macchinari, impianti e attrezzature sono ammissibili ad agevolazione le spese di installazione? In caso affermativo in quale voce di spesa devono essere inserite?

Come indicato all'art. 6, comma 1, lett. a) del Bando sono ammissibili le spese per "acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione".

In sede di domanda le spese di installazione dovranno pertanto essere ricomprese nella voce "Macchinari/Impianti/Attrezzature" e dovranno risultare dai preventivi allegati (potranno essere indifferentemente incluse nel preventivo del macchinario, impianto, attrezzatura o formare oggetto di specifico preventivo).

3 - Documentazione da presentare

3.1 – Nel caso di acquisto di beni di cui alla linea A2 la dicitura "Bene rientrante nell'allegato IV della Legge 30 dicembre 2025, n. 199" deve essere riportata letteralmente nei preventivi di spesa o sono ammesse anche diciture alternative?

Sono da ritenersi idonee anche formulazioni diverse da quella riportata nel bando, a condizione che:

- siano apposte dal fornitore sul preventivo;
- contengano un esplicito riferimento all'Allegato IV della Legge n. 199/2025;
- consentano di desumere senza ambiguità che i beni oggetto dell'offerta rientrano tra quelli previsti dal citato allegato.

3.2 - Considerato che gli enti certificatori emettono frequentemente preventivi in valuta estera (USD), anche solo per alcune voci del preventivo, si chiede se tali preventivi siano ammissibili oppure se debbano essere necessariamente convertiti/emessi in euro.

Si ritiene ammissibile la presentazione di preventivi espressi, anche parzialmente, in valuta estera. Ai fini della domanda, le spese indicate in valuta estera possono essere convertite in euro utilizzando il tasso di cambio vigente alla data del preventivo ovvero il controvalore in euro eventualmente indicato dal fornitore. Tale valore rileva esclusivamente ai fini della determinazione dell'investimento ammesso e del contributo concedibile, fermo restando che in sede di rendicontazione saranno presi in considerazione gli importi effettivamente sostenuti e documentati.

3.3 – Nel caso in cui l'impresa abbia già depositato il bilancio chiuso al 31.12.2025 in data antecedente alla domanda a quale anno si dovrà far riferimento per la determinazione del MOL e per la compilazione del relativo allegato?

Come riportato in nota all'art. 10, comma 3, lett. c) del Bando (nota n. 6) si dovrà far riferimento al bilancio chiuso nel 2024, indipendentemente dall'avvenuto deposito del bilancio 2025. Ciò al fine di garantire l'omogeneità del periodo di riferimento per tutte le forme giuridiche d'impresa.

3.4 – Nel caso di società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare a quale esercizio si dovrà far riferimento per la determinazione del MOL?

Si dovrà far riferimento all'ultimo bilancio chiuso entro il 31.12.2024 e depositato al registro delle imprese.

4 – CUP (Codice Unico di Progetto)

4.1 - Su quali documenti di spesa deve essere inserito il codice CUP?

Il codice CUP deve essere inserito nell'apposito campo delle fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riferite al progetto.

Nel caso di fornitore non obbligato all'emissione di fattura elettronica, il CUP deve essere apposto sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa

comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

4.2 - In caso di mancato inserimento del CUP in fattura ovvero di inserimento di un CUP errato è ammessa la regolarizzazione?

E' consentita la regolarizzazione, da effettuarsi prima della presentazione della fattura ai fini dell'erogazione del contributo (sia in caso di acconto che di saldo), esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'apposito servizio web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (si veda la ["Guida all'utilizzo del servizio di integrazione del Codice unico di progetto \(CUP\) nelle fatture elettroniche"](#)).

In tal caso in sede di richiesta di erogazione del contributo dovrà essere prodotta, unitamente alla fattura elettronica, la certificazione dell'elenco dei CUP associati alla fattura medesima generato a mezzo del medesimo servizio web.

4.3 - Il CUP deve essere inserito anche sulle quietanze?

No, è sufficiente che dalla quietanza emerga chiaramente il collegamento al titolo di spesa. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente attraverso lo specifico conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dichiarato in domanda ed esclusivamente con le forme indicate dall'art. 6, comma 6, del bando (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, RI.BA.).

4.4 - Dove è possibile reperire il CUP da riportare sui titoli di spesa?

Il CUP (Codice Unico di Progetto) sarà comunicato dalla Camera di Commercio successivamente alla ricezione della domanda di contributo, una volta che lo stesso sia stato attribuito dal sistema nazionale CUP.

4.5 - La comunicazione del CUP equivale all'accoglimento della domanda di contributo?

No, la comunicazione del CUP – conformemente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di incentivi - viene effettuata al solo fine di consentire l'effettuazione di spese anteriormente all'eventuale concessione dell'agevolazione nei casi consentiti dal bando, ma non garantisce che la domanda sia effettivamente ammessa a contributo a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 11 del bando stesso.

5 – CUMULABILITA' DEGLI AIUTI

5.1 - Il contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato e, in particolare, con le agevolazioni previste dalla "Nuova Sabatini"?

In linea generale, il contributo previsto dal bando è cumulabile con altri aiuti di Stato e con ulteriori aiuti concessi in regime «de minimis», nel rispetto della disciplina europea e nazionale applicabile.

È pertanto necessario verificare, per ciascuna ulteriore agevolazione richiesta a fronte delle medesime spese, i limiti di cumulabilità e le intensità massime di aiuto previste dalla relativa normativa di riferimento.

Con specifico riguardo alla misura «Nuova Sabatini», il riferimento normativo è rappresentato dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER – General Block Exemption Regulation), che prevede un'intensità massima di aiuto pari al 20% per le micro e piccole imprese e al 10% per le medie imprese. Ai fini della determinazione del contributo massimo concedibile a valere sulla presente misura, da tali percentuali deve essere detratto l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) generato dalla «Nuova Sabatini».

Considerata la complessità della disciplina e la possibile evoluzione dei relativi orientamenti interpretativi, si invita comunque a fare diretto riferimento alle fonti normative e amministrative ufficiali al fine di verificare attentamente le condizioni di accesso, le modalità di calcolo dell'agevolazione e le regole di cumulabilità.

Resta inoltre fermo il divieto di sovracompensazione: il valore complessivo delle agevolazioni ottenute, comprese eventuali agevolazioni fiscali o contributive riferite alla medesima spesa, non può in alcun caso superare il 100% del relativo costo ammissibile.

5.2 – Il contributo è cumulabile con l'iperammortamento?

In linea generale, il contributo previsto dal bando è cumulabile con agevolazioni fiscali o contributive che non costituiscono aiuti di Stato, fatto salvo il rispetto delle eventuali limitazioni previste dalla normativa che disciplina le singole misure agevolative.

Con specifico riferimento all'iperammortamento previsto dalla Legge n. 199/2025, l'art. 1, comma 431, ne consente il cumulo con altre agevolazioni, stabilendo tuttavia che la base di calcolo della maggiorazione debba essere determinata al netto delle sovvenzioni e dei contributi, comunque denominati, ricevuti in relazione ai medesimi costi ammissibili.

Considerata la complessità della disciplina e la possibile evoluzione dei relativi orientamenti interpretativi, si invita comunque a fare diretto riferimento alle fonti normative e amministrative ufficiali al fine di verificare attentamente le condizioni di accesso, le modalità di calcolo del beneficio e le regole di cumulabilità.

Resta inoltre fermo il divieto di sovracompensazione: l'ammontare complessivo dei benefici ottenuti, dato dalla somma del risparmio d'imposta derivante dall'iperammortamento, del contributo concesso a valere sul presente bando e di eventuali ulteriori agevolazioni riferite alla stessa spesa, non può in alcun caso superare il 100% del relativo costo ammissibile.

6 - RENDICONTAZIONE

6.1 – Nel caso in cui il progetto d'investimento preveda la sostituzione di macchinari, impianti e/o attrezzature è necessario dare dimostrazione dell'effettiva sostituzione in sede di rendicontazione?

Sì, nel caso in esame il vecchio cespite dovrà essere dismesso e la documentazione attestante tale dismissione dovrà essere allegata alla rendicontazione da inoltrarsi ai fini della liquidazione del contributo spettante.